



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2022

NUMERO AFFARE 01512/2022

OGGETTO:

Ministero dell'Università e della Ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1356 in data 6 ottobre 2022 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con la nota prot. n. 1356 del 6 ottobre 2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha trasmesso per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.

Il Ministero riferisce che tale schema trova fondamento nella legge 21 dicembre 1999 n. 508 che, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, ha previsto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ("AFAM"), stabilendo all'articolo 2, commi 7 ed 8, che la riforma fosse attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di diversi profili relativi a tali istituzioni.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'A.I.R., dalla bollinatura del Ministero dell'economia e delle finanze, dal parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 7 e 8 luglio.

1. Considerazioni generali.

Lo schema di decreto, oggetto della richiesta di parere, abroga il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, la cui entrata in vigore, originariamente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021, è stata rinviata più volte ed è ora fissata a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 dall' art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

I rinvii dell'entrata in vigore del citato regolamento sono stati motivati sia in considerazione delle criticità emerse in relazione alla disciplina nello stesso contenuta (previsione del decentramento delle procedure concorsuali senza l'introduzione di un previo filtro "a monte" per contenere il numero dei partecipanti,

previsione di procedure con ciclo di reclutamento della durata superiore ai dodici mesi, programmazione triennale dei fabbisogni di personale) che delle innovazioni introdotte nel sistema Afam dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ampliamento degli organici, introduzione di nuovi profili professionali tecnici, superamento della seconda fascia di docenza).

Muovendo, pertanto, dalle criticità dell'attuale sistema di reclutamento del personale docente e del personale tecnico e amministrativo (che determina tra l'altro una notevole mole di lavoratori a termine, pur in assenza di fabbisogni temporanei), il Ministero referente, con il decreto sottoposto al parere, mira a sviluppare un modello di reclutamento con elementi in comune con quello universitario, attesa l'appartenenza al mondo dell'alta formazione, pur nel rispetto delle specificità legate al mondo artistico e musicale.

Le direttrici dell'intervento normativo sono rappresentate:

- dall'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale;
- dal decentramento delle procedure di reclutamento e dalla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni, con sostituzione dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti, basato sulle graduatorie nazionali, a quello basato sui concorsi banditi annualmente dalle singole istituzioni entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento (salvo il ricorso in via transitoria – art. 17, commi 9 e 10 – alle graduatorie nazionali, fino ad esaurimento);
- dalla programmazione dei fabbisogni formativi e di personale;
- dalla riforma della mobilità del personale ricercatore e docente, superando l'attuale regime centralizzato, mutuato dal sistema scolastico con punteggi basati unicamente sull'anzianità di servizio, per adottare un regime più vicino a quello universitario, con una maggiore autonomia delle singole istituzioni, che hanno la facoltà di deliberare di far precedere il reclutamento dei docenti e dei ricercatori da un bando pubblico di mobilità;

- dalla prevenzione e dal superamento del precariato;
- dalla previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento;
- dall'introduzione della figura del ricercatore, prevista dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dalla correlata previsione di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 14, comma 6-*novies*, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, nell'ambito della riforma del preruolo universitario successivo al dottorato di ricerca.

2. Esame dei punti più rilevanti e rilievi della Sezione.

1. La Sezione ritiene opportuno non procedere all'esame analitico dell'articolato, in quanto alcune delle criticità rilevate inducono a ritenere sussistenti i presupposti per rimettere lo schema di decreto al Ministero riferente al fine di indurre un'ulteriore riflessione sul sistema di reclutamento nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, disegnato dall'intervento normativo.

2. Occorre prendere le mosse dalle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: *«Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche»;*

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata

corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale».

2.1. Se le suddette previsioni normative costituiscono il fondamento delle innovazioni in tema di reclutamento dei ricercatori, della mobilità e delle cattedre a tempo definito, la Sezione non può non evidenziare che il nuovo sistema di reclutamento si fonda principalmente sull'abilitazione artistica nazionale, istituita e disciplinata esclusivamente dall'articolo 2 del presente schema di regolamento, che ne prevede la "durata pari a nove anni", attribuendole il compito di attestare "la qualificazione artistica, musicale e coreutica dei soggetti ai quali è conferita" e che la configura quale requisito "per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato", senza che il suo conseguimento dia diritto all'assunzione in ruolo.

Nella relazione illustrativa si afferma testualmente che "L'abilitazione è mutuata dall'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per l'accesso alla prima ed alla seconda fascia della docenza universitaria, pur presentando caratteristiche differenti in considerazione della specificità del comparto Afam".

Anche nell'AIR si dà atto del fatto che "rispetto al d.P.R. 143 del 2019, il cui principale obiettivo era costituito dal superamento della "piaga" del precariato storico nelle Istituzioni Afam (censurata anche a livello europeo), tale intervento normativo, ha una portata più organica, ponendo le fondamenta sulle quali poter costruire un sistema profondamente "revisionato" dell'alta formazione artistica e musicale sulla falsariga di quello già previsto per il sistema universitario dalla legge 240 del 2010".

2.2. L'intervento in esame si inserisce nel contesto del quadro normativo della legge n. 508 del 1999, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*, dando attuazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), che prevede che con un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, siano disciplinate le procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM.

Trattasi quindi di un cd. regolamento di delegificazione, mediante il quale il Parlamento ha consentito al Governo di disciplinare, con fonte secondaria, una materia prima regolata da fonte primaria.

2.3. Ciò posto, ad avviso della Sezione occorre interrogarsi se sia possibile con regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, in assenza di una norma primaria che preveda l'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale, mutuarne la disciplina da quella prevista (in un ambito ben distinto) per l'abilitazione scientifica nazionale dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La Sezione non può non rilevare che il citato articolo 16, rubricato *“Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale”*, al comma 1 sancisce l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale che ha durata di nove anni, richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia e attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

La medesima disposizione al comma 2 stabilisce che *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,*

sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3".

2.4. Secondo il meccanismo disposto dall'articolo 16, l'abilitazione scientifica nazionale è istituita con norma primaria, mentre ai regolamenti di delegificazione, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 è demandata la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al suo conseguimento.

2.5. La Sezione ritiene, pertanto, che vada approfondita la questione se il Ministero referente – intendendo “*revisionare*” il sistema di reclutamento dell'alta formazione artistica e musicale sulla falsariga di quanto già previsto per il sistema universitario dalla legge 240 del 2010 – non avrebbe dovuto procedere secondo il medesimo schema e, quindi, attendere una norma primaria di istituzione dell'abilitazione artistica nazionale per poi demandare la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure per il suo conseguimento ad un regolamento di delegificazione.

2.6. Nello schema di decreto oggetto di parere invece, come si è detto, l'articolo 2 istituisce esso stesso l'abilitazione artistica nazionale in assenza di una norma primaria, con un uso del regolamento di delegificazione che appare improprio e con presupposti totalmente diversi da quelli dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010 che viene preso quale falsariga e modello.

3. Premesso che la suddetta criticità è di per sé sola idonea a giustificare l'adozione di un parere interlocutorio al fine di richiedere una ulteriore riflessione da parte del Ministero referente, la Sezione ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dello stesso anche ulteriori elementi di criticità riscontrati nel testo sottoposto al suo esame.

3.1. In primo luogo, si segnala una perplessità di fondo sulla scelta di emanare un regolamento “attuativo”, di livello governativo, che in realtà non è autoesecutivo ma demanda ampia parte della propria disciplina a un ulteriore regolamento attuativo,

di livello ministeriale. Pur nella consapevolezza che un D.M. sia in qualche parte necessario, il regolamento in oggetto potrebbe avocare a sé, anche per maggiore chiarezza, una parte della (ulteriore) disciplina attuativa ivi prevista.

4. Sempre con riguardo all'articolo 2 la Sezione evidenzia alcune perplessità sulla sua strutturazione e suggerisce di suddividere la disciplina contenuta nei 15 commi in almeno due articoli, al fine di renderne anche più agevole la lettura.

Ad avviso del Collegio è preferibile che la suddetta disposizione esordisca con la disciplina del D.M. concernente le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, secondo i criteri ivi elencati, contenuta attualmente nel comma 14, in quanto la stessa costituisce l'atto generale "a monte", per poi procedere a disciplinare tutte le ulteriori attività che allo stesso seguono.

Alle disposizioni relative al D.M. di disciplina delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione dovrebbe seguire l'attuale comma 9, relativo al decreto del Ministero per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, e poi tutti gli altri commi, contenenti la disciplina della commissione nazionale e della sua composizione fino al comma 4 che, normando le modalità e i termini per la presentazione delle domande, rappresenta l'ultima fase della procedura.

4.1. Al riguardo la Sezione suggerisce di utilizzare quale falsariga la sequenza degli atti, come ricostruita nel comma 8 dell'art. 17 che contiene la disciplina della tempistica della riforma (*"Il decreto di cui all'articolo 2, comma 14, è adottato entro centoottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 9, è adottato entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 14. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, è adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 9."*).

4.2. Sempre in relazione all'articolo 2 la Sezione evidenzia perplessità anche in relazione:

- al comma 6, laddove la nomina dell'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale viene attribuita al presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede, tanto più che lo stesso procede ad individuare *“i commissari, mediante sorteggio su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, all'interno di una lista di nominativi composta per ciascun settore artistico-disciplinare”* e, inoltre, laddove stabilisce che la *“Commissione, valutate le domande, attribuisce l'abilitazione”*, mentre sarebbe forse preferibile prevedere un unico decreto ministeriale di approvazione degli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nazionale, con conseguente espunzione della lettera o) del comma 14;

- al comma 8, laddove non prevede nessuna forma di compenso per i componenti la commissione potendo, al contrario, la previsione di un compenso aggiuntivo essere incentivante e funzionale ad allargare la platea di coloro che si candidano a far parte di una commissione con l'effetto virtuoso di elidere o, comunque, di attenuare i rischi distorsivi della partecipazione alle commissioni giudicatrici (pur nella consapevolezza dei problemi di copertura, peraltro limitati e facilmente ovviabili, questo Consiglio non può esimersi dal raccomandarne la ricerca, ai fini della effettiva qualità del nuovo meccanismo di reclutamento);

- al comma 12, laddove stabilisce che *“le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione da parte del presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede”* senza enucleare, a livello centrale e vale a dire nel presente regolamento, i criteri di massima per l'adozione del detto giudizio onde evitare disparità di trattamento. Inoltre il suddetto comma desta perplessità anche nella parte in cui prevede che *“Nei casi di incompatibilità tra commissario e candidato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede nomina un commissario sostituto,*

ai soli fini della valutazione del candidato incompatibile, con le modalità di cui al comma 10". La predetta previsione non appare, infatti, in linea con l'interpretazione dell'art. 51 c.p.c. e con la ratio stessa della norma, atteso che il commissario incompatibile anche con uno solo dei candidati non può fare parte della commissione per valutare gli altri, potendo evidentemente il rapporto che ha determinato l'incompatibilità falsarne il giudizio rispetto a questi ultimi;

- al comma 14, lettera n), laddove viene demandata al D.M. la *"definizione dei termini e delle modalità per proporre reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione all'istituzione dove la commissione ha sede, con previsione dei termini di rivalutazione, nonché delle condizioni di accoglimento e rigetto del reclamo"*, trattandosi di disciplina che ben potrebbe essere contenuta proprio nello schema del decreto in oggetto, attesa la finalità dichiarata in sede di AIR di *"costituire un quadro organico di riferimento, sostitutivo della miriade di norme inserite in una molteplicità di leggi e decreti, nonché di circolari ministeriali e prassi invalse, stratificatesi nel tempo"*.

5. In relazione all'articolo 3, rubricato "Programmazione del personale", la Sezione rileva le seguenti perplessità:

- al comma 1, secondo periodo, laddove stabilisce che *"La programmazione tiene conto (...) della dotazione organica"*, non è chiaro se la disposizione si riferisca o meno alla "pianta organica". Già nel parere n. 1098 del 21 marzo – 9 aprile 2019, reso dalla Sezione sul D.P.R. n. 143 del 2019, era stata segnalata l'opportunità *"che lo schema chiarisse meglio il rapporto intercorrente fra pianta organica e piano triennale di reclutamento"*. Se, infatti, con "dotazione organica" si intende "pianta organica" allora, attesa la sua vincolatività, non sarebbe corretta l'espressione "tiene conto"; viceversa se con "dotazione organica" ci si riferisce all'organico di fatto, allora la locuzione "tiene conto" è appropriata, ma permanerebbe il problema sull'obbligo o meno per gli Istituti Afam di avere o meno una pianta organica. Il regolamento sull'organizzazione, contenuto nel D.M. 28 febbraio 2003, n. 132, prevede all'art. 7,

comma 6, lettera d), che il consiglio di amministrazione “definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente”;

- al comma 2, lettera a), laddove prevede la *“possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle istituzioni”* in quanto tale operazione – di cui pure si colgono le esigenze di flessibilità del sistema – sembra prescindere del tutto da qualsiasi forma di approvazione ministeriale della variazione della pianta organica, perplessità che si riconnette a quella già espressa in relazione al comma 1. Peraltro, l'incidenza sulla pianta organica/dotazione organica della conversione di cattedre da un settore artistico-disciplinare a un altro è ben diversa da quella della conversione di un posto da docente con un posto (o più) di personale tecnico o amministrativo.

6. Con riguardo all'articolo 6, rubricato *“Reclutamento ricercatori a tempo indeterminato”*, nel quale sono definiti i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento della figura del ricercatore, introdotta nell'ambito della legge 508/1999 dall'art. 14, comma 4-ter, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Sezione suggerisce al Ministero di valutare l'opportunità di prevedere un'unica disciplina nazionale con D.M., anziché discipline diversificate sul territorio.

Deve, infatti, essere rilevato che la parte più consistente della disciplina è già contenuta nei criteri elencati nelle lettere da a) a r) e che atteso il loro elevato grado di analiticità è più logico rimettere alle istituzioni solo la pubblicazione dei singoli bandi.

7. La medesima osservazione può essere replicata sia in relazione all'articolo 8, rubricato *“Reclutamento personale docente a tempo indeterminato”*, che all'articolo 9, rubricato *“Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato”*.

8. In relazione all'articolo 10, che disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento al di fuori della dotazione organica, ma solo *“per documentate esigenze didattiche alle quali non si possa fare fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, come previsto dall'art. 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*, la Sezione suggerisce l'opportunità di prevedere un limite numerico ai contratti che i *“professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza”* possano stipulare contemporaneamente con più istituzioni, così come di specificare la loro non reiterabilità, una volta esaurito il numero massimo di rinnovi previsto, presso la medesima istituzione.

9. In relazione all'articolo 14, che disciplina il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, la Sezione suggerisce al Ministero referente di chiarire la ragione per la quale *“I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”* valgono solo per la detta tipologia di personale e non anche per quello docente, che, a differenza dei docenti universitari, risulta essere anche esso assoggettato interamente al regime del pubblico impiego privatizzato di cui al D.lgs. n. 165 del 2001. Al personale docente delle AFAM, infatti, non si applica – quantomeno de iure condito – l'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 (*“2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli*

articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421").

10. Con riguardo all'articolo 18, rubricato "*Abrogazioni e disapplicazioni*", che fa discendere l'effetto abrogativo "*a decorrere dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento*", la Sezione rileva la genericità della predetta previsione e la necessità di una specificazione alla luce del fatto che le disposizioni del regolamento hanno decorrenze diversificate quanto alla loro efficacia. Ad esempio, l'efficacia delle previsioni relative al reclutamento di personale docente con contratto a tempo parziale è subordinata all'inserimento di tale disciplina nel CCNL del comparto università e ricerca - sezione alta formazione artistica musicale e coreutica, così come quella delle disposizioni sul reclutamento dei ricercatori di cui agli articoli 6 e 8 è subordinata all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ne discende l'opportunità di modulare le abrogazioni delle disposizioni precedenti avuto riguardo al compimento degli adempimenti necessari per l'entrata in vigore delle nuove norme.

11. La Sezione, infine, evidenzia la necessità di un'ulteriore riflessione sulle graduatorie pregresse, sia in relazione alla molteplicità di quelle ancora valide che in ordine alla possibilità di stabilire una data certa per la cessazione della loro validità ovvero di prevedere per tutte e non solo per quelle di cui all'articolo 1, lettera i) n. 1) che si tratta di graduatorie "*ad esaurimento*".

Tale riflessione appare necessaria in quanto, se si continua a consentire la maturazione dei requisiti per l'accesso alle graduatorie nazionali AFAM, con tutte le conseguenze ad essa connesse, quali ad esempio la possibilità di partecipare alla procedura di abilitazione pur non essendo in possesso dei titoli di cui al comma 2 dell'art. 2, ciò determinerà inevitabilmente un continuo rinvio della piena ed

esclusiva operatività del nuovo sistema di reclutamento, contravvenendo in tal modo alla *ratio* stessa dell'intervento normativo.

12. Alla stregua delle esposte considerazioni, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico del proposto schema di decreto, la Sezione ritiene di sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli indicati approfondimenti.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del parere nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE F/F
Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci